

Publicato il 03/05/2021

N. 03477/2021REG.PROV.COLL.
N. 04593/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4593 del 2020,
proposto da

Cosmopol Basilicata S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza
della Regione Basilicata in Roma, via Nizza 56;

Regione Basilicata - Dipartimento Sua Basilicata, non costituito in giudizio;

nei confronti

Consorzio Prodest Milano S.r.l., Vultur Security S.r.l., Pegaso S.r.l. Servizi
Fiduciari in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di
imprese, A.R.D.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario Basilicata, r.t.i. Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l., r.t.i. Sistemi di

Sicurezza S.r.l., non costituiti in giudizio;

Vigilanza Città di Potenza Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Passaro, Luca Di Mase, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna, 15;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, 21 marzo 2020, n. 205, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e di Vigilanza Città di Potenza Soc. Coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2021 il consigliere Angela Rotondano, uditi per le parti in collegamento da remoto gli avvocati Pellegrino, Testa, Vercillo e Passaro e preso atto delle note di passaggio in decisione depositate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, d. l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, e richiamato dall'art. 25 d. l. n. 137, dall'avvocato Anna Carmen Possidente, di cui è data la presenza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con determinazione dirigenziale del 22 settembre 2016, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (di seguito, la "SUA", la "Stazione Appaltante" o la "Regione"), in qualità di centrale di committenza per conto di varie Amministrazioni contraenti, ha indetto una procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in 11 lotti territoriali, per *"l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS.LL./ A.O.R. San Carlo / IRCCS CROB / Giunta Regionale / Consiglio*

Regionale / ARPAB e ARDSU della Regione Basilicata per la durata di 5 anni”, per un importo complessivo a base d’asta di € 49.700.000,00, compresi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

1.1. In particolare, il lotto 11, di interesse del presente giudizio, aveva ad oggetto i servizi da espletare presso le sedi dell’A.R.D.S.U. - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata, per un importo massimo a base d’asta pari ad € 1.500.000,00, IVA esclusa.

1.2. All’esito delle operazioni di gara per l’affidamento del lotto in questione risultava migliore offerente, con il punteggio di 100 punti, la **Cosmopol Basilicata s.r.l.** (di seguito ‘*Cosmopol*’), ma la Stazione appaltante, all’esito della verifica di anomalia condotta dal Responsabile unico del procedimento, con determinazione dirigenziale del 16 novembre 2018 ne disponeva l’esclusione per incongruità dell’offerta e aggiudicava il lotto 11 al raggruppamento temporaneo di imprese con mandante la società cooperativa Vigilanza Città di Potenza (di seguito ‘*Vigilanza*’), che seguiva in graduatoria.

2. **Cosmopol** impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per la Basilicata detto provvedimento di esclusione e contestuale aggiudicazione del lotto in oggetto, censurando gli esiti del sub-procedimento di verifica di anomalia sotto molteplici profili, per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.

2.1. In particolare, con i motivi di ricorso proposti **Cosmopol** sosteneva di aver dimostrato come l’offerta presentata fosse comunque tale da garantire un adeguato margine di utile e pienamente remunerativa, in quanto l’esecuzione dell’appalto comportava in concreto un costo del lavoro effettivo inferiore a quello stimato, e assumeva che di ciò aveva fornito ampie giustificazioni all’Amministrazione, la quale difatti nel corso del procedimento non aveva mai mosso rilievi al riguardo, sicché il RUP avrebbe inopinatamente attribuito rilevanza a singole marginali voci di costo, mai oggetto di specifica richiesta di chiarimento.

La ricorrente, anche con l'ausilio di una perizia giurata a supporto delle sue tesi, censurava, quindi, la verifica di anomalia perché viziata da assoluta carenza di motivazione e di istruttoria e per violazione del contraddittorio procedimentale, nonché per essere basata su singoli e specifici rilievi, tutti illegittimi e smentiti in punto di fatto, comunque riguardanti voci marginali che non compromettevano la complessiva congruità dell'offerta.

2.2. Si costituivano in resistenza la Regione Basilicata e l'aggiudicataria Vigilanza, che spiegava altresì ricorso incidentale, lamentando ulteriori profili di incongruità ed insostenibilità dell'offerta di **Cosmopol**, non esplicitati nella motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo alle giustificazioni presentate alla stazione appaltante.

2.3. Con ordinanza n. 533/2019 il Collegio di prime cure, come richiesto dalla ricorrente, disponeva una verifica ex art. 66 Cod. proc. amm., affidandone lo svolgimento al dirigente preposto alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con facoltà di delega, al fine di *“accertare, alla luce della documentazione versata in atti di gara e nel successivo procedimento di verifica di anomalia, se l'offerta della Cosmopol fosse nel complesso congrua, sostenibile e realizzabile, avuto anche riguardo a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*.

3. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito, riuniti *in limine*, ai sensi dell'art. 70 Cod. proc. amm., i ricorsi (iscritti ai nn. 10-2019 e 19-2019 R.G.) rispettivamente proposti dalla **Cosmopol** e dal r.t.i. secondo classificato con mandataria la Pegaso s.r.l., esclusi dalla gara, ed esaminato con priorità il primo gravame, siccome idoneo a spiegare effetti riflessi nel parallelo ricorso r.g.n. 19 del 2019 in punto di permanenza dell'interesse ad agire, ha: 1) respinto il ricorso principale di **Cosmopol** e dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'incidentale dell'aggiudicataria Vigilanza; 2) respinto il ricorso proposto dal r.t.i. Pegaso; 3) ha condannato in entrambi i giudizi le parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore della controinteressata, secondo il principio di soccombenza,

compensandole invece relativamente alla Stazione appaltante. In particolare, per quanto qui rileva, il primo giudice, anche sulla base delle risultanze della disposta verifica che ha integralmente condiviso, ha ritenuto infondati i motivi di censura avverso la verifica di congruità ed ha confermato la legittimità dell'esclusione di **Cosmopol** per anomalia dell'offerta.

4. Avverso tale decisione **Cosmopol** ha proposto appello, deducendone l'erroneità ed ingiustizia ed invocandone l'integrale riforma.

4.1. Si sono costituite anche nel presente giudizio la Regione e l'aggiudicataria Vigilanza, insistendo entrambe per il rigetto dell'appello.

L'aggiudicataria ha anche riproposto con memoria ai sensi dell'art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. le censure, domande ed eccezioni formulate con il ricorso incidentale, non esaminate e dichiarate assorbite dalla sentenza di primo grado.

4.2. Con ordinanza n. 4564 del 31 luglio 2020 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare formulata incidentalmente dall'appellante, ai fini del mantenimento della *res adhuc integra* nelle more della trattazione del merito, e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

4.3. In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno affidato al deposito di memorie e repliche l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive e, all'udienza del 28 gennaio 2021, udita la discussione delle parti in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato.

2. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di **Cosmopol**, ritenendo infondate le censure articolate avverso la verifica di anomalia condotta dal Responsabile unico del procedimento, ed ha confermato la legittimità dell'esclusione disposta per incongruità dell'offerta.

2.1. Ai fini dello scrutinio delle complesse e articolate questioni sottese ai motivi di appello, è bene anzitutto premettere che la Stazione appaltante ha

ritenuto incongrua l'offerta di **Cosmopol** sulla base delle seguenti motivazioni:

- i costi derivanti da disposizioni di legge sarebbero stati stimati in misura inferiore rispetto alle tabelle ministeriali senza puntuale giustificazione, avendo **Cosmopol** genericamente dichiarato che i costi indicati sarebbero stati riscontrati nella contabilità aziendale, senza nemmeno specificare se in essi fossero ricompresi anche quelli relativi alla centrale operativa; detti costi sarebbero stati, inoltre, modificati in sede di chiarimenti;
- **Cosmopol** avrebbe, inoltre, modificato al ribasso in sede di giustificazioni gli oneri aziendali per la sicurezza indicati in sede di offerta economica ed i margini di guadagno orario, sia per la vigilanza armata che per il servizio di custodia e portierato (così riducendo anche il costo medio orario del lavoro);
- la concorrente non avrebbe specificato i fattori ponderali utilizzati per la determinazione del costo medesimo, né il numero di guardie particolari giurate (di seguito anche "g.p.g.") e relativi livelli da riassorbire, né ancora avrebbe tenuto conto, nel calcolo del costo orario del personale da impiegare, degli eventuali scatti di anzianità e cambio di livello nel quinquennio di esecuzione del servizio;
- non sarebbero state considerate le spese per la formazione delle g.p.g. per l'espletamento del compatibile ruolo di Squadra Antincendio.

3. L'originaria ricorrente ha contestato il giudizio di anomalia, lamentando che la Stazione appaltante vi sarebbe pervenuta sulla base di rilievi infondati ed inidonei a dimostrare la complessiva incongruità dell'offerta.

3.1. Il Collegio di prime cure, con la citata ordinanza n. 533/2019, ha disposto una verifica, ai sensi dell'art. 66 Cod. proc. amm., al fine di:

«a) accertare, alla luce della documentazione versata in atti di gara e nel successivo procedimento di verifica di anomalia, se l'offerta della Cosmopol Basilicata s.r.l. sia nel complesso congrua, sostenibile e realizzabile, avuto anche riguardo a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) accertare se la Cosmopol Basilicata s.r.l., nel procedimento di verifica di anomalia abbia dato luogo a una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne abbia alterato l'equilibrio economico, allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni;

c) accertare se la Cosmopol Basilicata s.r.l. “per giustificare il prezzo offerto” abbia applicato “riduzioni del costo orario medio che non garantiscono l'effettivo riassorbimento del personale con i livelli e gli scatti già maturati”;

d) verificare se effettivamente Cosmopol Basilicata s.r.l. non abbia “specificato con chiarezza i fattori ponderali che sono stati utilizzati per la determinazione del costo medio orario né ha specificato il numero di GpG e i relativi livelli da assorbire”, nonché se “nel calcolo del costo orario del personale da impiegare non viene tenuto conto degli eventuali scatti e cambio di livello che gli stessi avranno maturato nel quinquennio; non viene tenuto conto delle spese da sostenere per la formazione delle GpG per l'espletamento del compatibile ruolo di squadra antincendio ai sensi del DM 19.03.2015, in conformità a tutta la normativa di settore vigente o futura (art. 14 del capitolato)”;

e) verificare l'eventuale impatto degli acclaramenti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sull'utile risultante dall'offerta».

3.2. In sintesi, il verificatore ha così risposto ad ognuno degli specifici quesiti formulati dall'ordinanza su indicata:

*a) il valore del costo medio orario considerato e assunto a base di calcolo tra le diverse stime di costo prodotte dalla **Cosmopol** (ovvero quello indicato negli ultimi giustificativi del 12 settembre 2018) per i due servizi oggetto di affidamento (dichiarato in € 18,84 per la vigilanza armata e in € 13,13 per la custodia e portierato) risulta superiore, nel suo complesso, alla retribuzione minima tabellare, ma inferiore al valore del costo medio orario individuato in base alle tabelle ministeriali (pari rispettivamente ad € 19,79 per la vigilanza armata e ad € 13,35 per la custodia e portierato);*

*b) **Cosmopol** ha inoltre ridotto rispetto alle tabelle ministeriali taluni costi previsti dal CCNL di categoria - e segnatamente, quelli del rinnovo del porto d'armi e licenza (da € 185,40 a € 120,00), della divisa (da € 360,50 a € 250,00)*

e della polizza infortuni (da € 60,00 a € 12,00)- asserendo che il diverso importo indicato “è stato riscontrato nella contabilità aziendale” o che si tratta di valori individuati “sulla scorta di dati statistici aziendali che evidenziano comunque una consistenza inferiore”, ma non ha fornito alcuna idonea documentazione a supporto dello scostamento dai valori indicati nelle tabelle per lo specifico settore merceologico; ancora, sempre nell’ultimo giustificativo del settembre 2018, la **Cosmopol** ha ridotto i costi derivanti da disposizioni di legge (da € 873,00 ad € 470,00) sebbene il valore *ex lege*, così quantificato forfettariamente dalle tabelle ministeriali (rispetto all’importo determinato dalle precedenti tabelle pubblicate con D.M. 8 luglio 2009 in € 5.138,28, originariamente rappresentante il costo del personale impiegato nelle centrali operative), già costituisse il risultato di una intensa attività di mediazione sulle quali le parti sociali erano infine pervenute ad un accordo in sede di contrattazione, il che ne sconsigliava un’ulteriore riduzione; infine l’offerta di **Cosmopol** è disallineata rispetto ai valori indicati nelle tabelle ministeriali anche con riferimento agli *oneri della sicurezza* (per non avere **Cosmopol** considerato l’importo del 2 per cento inserito in tabella, ma solo quello di € 370,00 inserito in nota);

c) quanto alla *clausola sociale* - premesso che il Capitolato tecnico fa riferimento sia all’articolo 1 della Legge Regionale della Basilicata n. 24 del 15 febbraio 2010 sia alle disposizioni del CCNL di settore e che la prima richiede all’offerente un impegno maggiore in termini di assorbimento del personale, prevedendo che, nel caso di cambio appalto, l’aggiudicataria debba utilizzare il personale già assunto dall’impresa precedente nella sua totalità (e non sulla base del solo coefficiente annuo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva- art. 26 CCNL- in 48 ore settimanali per 48 settimane), con la sola condizione della gestione efficiente dei servizi e della normativa vigente sull’appalto- la **Cosmopol** ha riassorbito tutto il personale avente diritto con i livelli e gli scatti già maturati ai sensi del combinato disposto della legge regionale e del CCNL sia per quanto riguarda le unità relative alla vigilanza

fissa, sia per quanto riguarda il servizio di custodia e portierato; **Cosmopol** ha poi previsto la necessità di occupare per l'esecuzione del servizio un'altra guardia particolare giurata ed ha aggiunto, nella sua tabella giustificativa, ai due profili di cui all'Appendice 2 un terzo profilo, denominato "sostituto"; inoltre, l'inserimento dei c.d. sostituti nel calcolo del costo medio ponderato, come **Cosmopol** ha fatto, ha determinato una riduzione del costo medio orario del personale;

d) **Cosmopol** non ha considerato per l'intera durata dell'appalto (pari nel massimo a cinque anni) gli incrementi retributivi derivanti dagli eventuali scatti di anzianità e dal cambio di livello né ha specificato con una voce autonoma il costo da sostenere per la formazione delle guardie particolari giurate per l'espletamento del compatibile ruolo di squadra antincendio ai sensi del d.m. 19.03.2015, in conformità a tutta la normativa di settore vigente o futura (art. 14 del capitolato), avendo dichiarato di aver inserito detto costo nella voce relativa ai costi generali dell'appalto, nella quale è però solo indicato un valore complessivo di 0,25 centesimi all'ora, senza ulteriori specificazioni al riguardo;

e) quanto all'incidenza dei precedenti acclaramenti sul margine di utile, *"l'attività in oggetto, se intrapresa ai prezzi offerti, non riuscirebbe a coprire i costi per il personale della vigilanza armata producendo un utile negativo, mentre produrrebbe un utile per il personale relativo al servizio di custodia e portierato"* che *"andrebbe a compensare l'utile negativo della vigilanza"*.

4. La sentenza appellata ha fondato la decisione di rigetto del ricorso anche sugli esiti della disposta verificaione.

4.1. Queste, in sintesi, le ragioni a base di tali statuizioni:

- preliminarmente sono state disattese le censure, di carattere formale e procedimentale, di violazione del contraddittorio procedimentale;
- sono state ritenute ugualmente infondate le contestazioni contro il giudizio di congruità espresso dal RUP senza il coinvolgimento della Commissione giudicatrice, rilevando come, in linea generale, alla luce di quanto stabilito

dagli artt. 31, 77, 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016 Codice dei contratti pubblici e di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 3, al capo 5.3., nelle procedure di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse sia svolta dal RUP con il supporto soltanto eventuale della commissione giudicatrice; e comunque, per quanto attiene, nello specifico, alla gara in esame, l'art. 6, co. 5, del disciplinare di gara ha stabilito espressamente che, quando occorre procedere ai sensi dell'art. 97, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016, *“il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti”*;

- è stata ritenuta legittima la valutazione di sussistenza dell'anomalia dell'offerta cui è pervenuta la Stazione appaltante alla luce delle conclusioni della disposta verifica, di cui sono stati condivisi metodo ed esiti, sul rilievo per cui l'ausiliario del giudice non si sarebbe soffermato inammissibilmente su aspetti differenti dell'offerta da quelli esaminati nel corso del sub-procedimento di verifica, avendo questi in buona sostanza solo effettivamente acclarato l'affermazione di anomalia cui è approdata la stazione appaltante, ancorché integrandone le valutazioni con ulteriori elementi; in tale prospettiva, è stato ritenuto che il nominato verificatore non ha esondato dai limiti del mandato ricevuto facendo ricorso alle cognizioni tecnico-specialistiche, in quanto *“nel caso di specie ciò che rileva è il riscontro dell'attendibilità del giudizio dell'amministrazione, ovvero sia l'effettivo oggetto delle contestazioni della ricorrente”*.

5. Con i motivi di appello formulati **Cosmopol** contesta le statuizioni di prime cure e ne chiede l'integrale riforma.

6. Con un primo ordine di censure, l'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata in via assorbente da un errore di giudizio per non aver considerato che il nominato verificatore avrebbe, nel caso in esame, comunque acclarato che l'offerta è *“congrua e sostenibile nel suo complesso”*, affermando che, per un verso, questa produrrebbe un utile per il personale

relativo al servizio di custodia e portierato che *“andrebbe a compensare l’utile negativo della vigilanza armata”* (pag. 40 della relazione di verifica), e dando atto, per altro verso, a conferma della complessiva sostenibilità, dell’intervenuto accordo sindacale (sottoscritto da “Ronda in amministrazione straordinaria” in data 17 novembre 2016) che comporterà una diminuzione del costo medio (da 18,84 a 17,68) e un conseguente aumento del margine di remunerazione.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Le argomentazioni dell’appellante non scalfiscono il corretto ragionamento della sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla base delle risultanze di causa, l’attendibilità del giudizio di anomalia dell’Amministrazione, che è l’effettivo oggetto delle contestazioni articolate con i motivi di ricorso.

A tal riguardo, è qui sufficiente rilevare che la prospettata compensazione tra i margini di utile stimato in servizi distinti e non omogenei (quali quelli di custodia e portierato e di vigilanza armata) non risulta in concreto ammissibile: non si tratta infatti di una mera operazione contabile di compensazione tra “sovrastrime” e “sottostime” di voci di costo da sostenere per l’esecuzione del medesimo servizi- consentita per la giurisprudenza- ma di una compensazione tra l’utile negativo e quello positivo in servizi aventi ad oggetto prestazioni diverse, non fungibili né comparabili (cfr. Linee Guida ANAC n. 2 del 25 luglio 2015), sicché la perdita incontestata nel servizio di vigilanza è di suo idonea a rendere nel complesso inattendibile l’offerta.

Sotto altro profilo, deve pure rilevarsi come l’esiguo utile indicato dall’appellante non rappresenta sicuro indice di complessivo equilibrio dell’offerta e perciò, alla luce delle evidenze emerse dall’istruttoria espletata, non esimeva la Stazione appaltante dal procedere ad un’accurata verifica della sua complessiva congruità, esitata difatti, nel caso di specie, in una valutazione di inaffidabilità dell’offerta, fondata anche sull’assenza di adeguate giustificazioni.

Giova infine evidenziare che, come bene dedotto dalla difesa dell'aggiudicataria, il margine di utile è stato calcolato dal verificatore senza considerare gli ulteriori costi per l'esecuzione delle c.d. *prestazioni migliorative* di cui all'offerta poiché tale profilo, non attenendo precipuamente al costo del lavoro, esulava dai quesiti posti espressamente dall'ordinanza.

7. Con un secondo ordine di censure, l'appellante ha lamentato la violazione e comunque l'insufficienza del contraddittorio procedimentale che avrebbe caratterizzato l'iter della verifica di congruità condotta dalla Stazione appaltante. La sentenza appellata sarebbe errata per aver disatteso dette censure formulate con il primo motivo di ricorso, senza considerare che nel corso della verifica di anomalia la Stazione appaltante non ha mai richiesto chiarimenti in ordine alle voci di costo su cui poi ha fondato il giudizio di incongruità e la conseguente esclusione nei confronti della **Cosmopol**.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Va premesso che il vigente art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 non articola il contraddittorio inerente alla valutazione di anomalia secondo rigide, predeterminate e vincolanti scansioni procedurali, limitandosi a prevedere, al comma 5, un'unica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione appaltante, con un termine di risposta non inferiore a quindici giorni, così delineando un procedimento semplificato "*monofasico*" e non più "*trifasico*" (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) come nella previgente disciplina.

7.3. Sovvengono poi al riguardo i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui nel procedimento di verifica dell'anomalia non vi è necessità di un'analitica confutazione delle deduzioni opposte dall'impresa, ma è sufficiente a fondare il giudizio finale di incongruità una motivazione che renda nella sostanza percepibile il percorso logico sotteso al loro mancato accoglimento ed esterni le ragioni di inidoneità degli argomenti spesi dall'interessata a superare le criticità dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516 e Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850).

7.4. Alla luce dei riportati principi non ricorre qui alcuna violazione del contraddittorio procedimentale: esso è stato pienamente rispettato; ma le giustificazioni fornite dalla concorrente non sono state ritenute appropriate ed idonee a superare l'anomalia dell'offerta.

Nella fattispecie in esame il sub-procedimento di verifica di anomalia si è, infatti, articolato in più fasi ed ha garantito un'ampia partecipazione alla ditta interessata, cui è stato chiesto di fornire spiegazioni per ogni voce di costo (ivi comprese quelle inerenti al calcolo del costo del lavoro): in particolare, ad una prima richiesta di chiarimenti avanzata dal RUP in data 13 marzo 2018 è seguito un ulteriore invito a fornire integrazioni pervenuto a **Cosmopol** in data 12 aprile 2018, un'ulteriore richiesta di chiarimenti, in relazione a specifici profili, in data 7 settembre 2018, fino all'audizione dei rappresentanti dell'impresa a conclusione del procedimento.

A fronte di tali evidenze procedurali non è revocabile in dubbio che **Cosmopol** sia stata posta nelle condizioni di dimostrare la sostenibilità e plausibilità dell'offerta, fornendo le giustificazioni e spiegazioni richieste dal responsabile del procedimento: nessuna disposizione normativa impone invece a quest'ultimo di assegnare un ulteriore termine al concorrente per integrare o chiarire le deduzioni presentate, né per una eventuale convocazione (così Cons. Stato, Sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4973); né la stazione appaltante è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, potendo ben limitarsi a verificare se l'offerta sia nel complesso remunerativa e assicuri il corretto svolgimento del servizio.

Con riferimento ai giustificativi prodotti, la SUA ha poi, di volta in volta, disposto, ove necessario, i dovuti approfondimenti (come nel caso dei costi della manodopera), chiedendo alla concorrente specifici chiarimenti e documentazione a comprova degli scostamenti tra i dati riportati nelle tabelle ministeriali e i costi dichiarati da **Cosmopol**.

La durata, la complessità e l'articolazione del procedimento di verifica, nelle fasi e scansioni sopra descritte, rappresentano sicuri e ragionevoli indici

dell'adeguatezza dell'istruttoria svolta e della effettiva valutazione della osservazioni e delle deduzioni dell'impresa partecipante, in ciò compendiandosi l'effettività del contraddittorio procedimentale che, come detto, non implica la puntuale confutazione di tutte le osservazioni svolte dagli interessati.

7.5. Con il mezzo in esame, l'odierna appellante si duole, inoltre, che il RUP avrebbe basato l'esclusione su profili di incongruità dell'offerta che non erano stati preventivamente portati all'attenzione della stessa **Cosmopol**, lamentando poi che in tale errore sarebbe incorso lo stesso verificatore.

7.6. Anche tali doglianze non possono trovare accoglimento.

6.7. Il contraddittorio procedimentale ex articolo 97 del D.lgs. 50/2016 non può estendersi *ad libitum* e, soprattutto, come chiarito dalla giurisprudenza, la stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l'esclusione per incongruità dell'offerta da un relativo preavviso all'interessato: ciò in quanto nella verifica di anomalia il contraddittorio procedimentale ha funzione meramente istruttoria, consentendo alla stazione appaltante di acquisire ogni elemento utile alla miglior valutazione dei dati contenuti nell'offerta al fine di acclarare se questa sia effettivamente sostenibile e, quindi, consenta di realizzare l'interesse pubblico inerente al contratto da aggiudicare, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3508).

Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia è assicurata così al concorrente la possibilità di illustrare la sostenibilità economica della propria offerta, senza che il principio del contraddittorio procedimentale comporti, tuttavia, un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia dell'offerta.

Come chiarito inoltre dalla giurisprudenza, la necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale si pone soltanto laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine

all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia *“per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente in relazione agli elementi di cui al comma 4 o accertare l'inadeguatezza complessiva dell'offerta”* (cfr. in termini Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, 690).

7.8. Pertanto se il RUP è in grado di accertare l'anomalia dell'offerta (come avvenuto nel caso in esame) non vi è necessità alcuna di una ulteriore interlocuzione procedimentale.

Spetta, infatti, all'offerente fornire nell'ambito del contraddittorio procedimentale le prove documentali a supporto della asserita sostenibilità della sua offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D.lgs. 50/2016 che prevede l'esclusione dell'offerta *“se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti”*.

Né vi è poi alcuna anomalia nel fatto che le motivazioni dell'esclusione non coincidano con l'oggetto della richiesta di giustificazioni. Ciò è dovuto semplicemente al fatto che la società, invece di controdedurre ai rilievi del RUP, ha provveduto a rimodulare il costo del lavoro e le altre voci di costo, senza premurarsi di fornire giustificazioni attendibili.

7.9. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto coerente e corretta applicazione dei riportati principi giurisprudenziali, non meritando le critiche che le sono state rivolte.

8. Con il terzo mezzo di impugnazione, **Cosmopol** è tornata a sostenere che il verificatore avrebbe operato una *“integrale indebita rinnovazione della verifica di anomalia”* superando i limiti del mandato conferitogli dal Tribunale amministrativo ed estendendo l'esame dell'offerta dell'odierna appellante a profili e voci di costo che la Stazione appaltante non avrebbe considerato in sede procedimentale. In particolare, **Cosmopol** contesta metodo ed esiti della verifica, della quale assume l'inutilizzabilità, sostenendo che per suo tramite vi sarebbe stato un sindacato inammissibile sulla verifica di anomalia attraverso l'integrazione delle valutazioni dell'Amministrazione. La sentenza appellata sarebbe perciò erronea ed illegittima laddove, pur avendo

riconosciuto che la verifica si è incentrata su *“profili del tutto e nuovi e diversi”* da quelli sui quali verteva l’esclusione disposta, ne ha comunque acriticamente recepito le risultanze sull’assunto che ciò che rileva è la mera conclusione di incongruità dell’offerta; di modo che il giudice, con l’ausilio della verifica, avrebbe inammissibilmente sostituito le proprie valutazioni a quelle discrezionali dell’amministrazione, operando un’integrazione postuma delle motivazioni poste a fondamento dell’esclusione gravata.

Anche nell’illustrare tale motivo l’appellante è tornata poi a sostenere che la sentenza impugnata sarebbe erronea e viziata per non aver considerato che il nominato verificatore avrebbe, nel caso in esame, comunque accertato che l’offerta era *“congrua e sostenibile nel suo complesso”*.

8.1. Anche tali doglianze sono infondate.

8.2. Sul punto, è bene anzitutto rammentare che la verifica di congruità condotta dalla Stazione appaltante si è incentrata sui seguenti aspetti: - l’entità dei costi derivanti da disposizione di legge che **Cosmopol**, nei suoi ultimi giustificativi ed invocando la propria *“contabilità aziendale”*, ha quantificato in misura inferiore rispetto a quella determinata dalle tabelle ministeriali; - l’entità dei costi della sicurezza, ridotti nei giustificativi rispetto a quelli indicati in offerta; - l’indeterminatezza dei margini di utile di volta in volta indicati nei diversi giustificativi di **Cosmopol**; - la contestuale indeterminatezza dei diversi fattori ponderali che contribuiscono a comporre il costo medio orario delle guardie particolari giurate (così come rappresentati nelle tabelle ministeriali); - la mancata specificazione delle g.p.g. che **Cosmopol** ha previsto di impiegare in servizio (specie sotto il profilo del loro livello di inquadramento) anche attraverso il loro assorbimento tramite *“cambio-appalto”*; - l’omessa considerazione nella definizione dei costi del lavoro degli scatti di anzianità e dei *“cambi di livello”* di cui lo stesso personale dovrà fruire nell’arco dei cinque anni di durata dell’appalto (cfr. verbale di gara del 18 ottobre 2018).

8.3. Ebbene, la verifica si è soffermata su ciascuno di tali aspetti che è stato partitamente oggetto di uno specifico quesito posto dal Tribunale amministrativo e, soprattutto, ha esaminato, in quanto indice di complessiva anomalia dell'offerta, l'incongruità dei costi del lavoro e l'entità degli scostamenti, ingiustificati, tra detti costi e i corrispondenti dati esposti nelle tabelle ministeriali, profili questi già contestati dalla Stazione appaltante.

8.4. Come bene ritenuto dall'appellata sentenza il verificatore non ha travalicato i limiti dell'incarico conferito, ma si è attenuto ai quesiti formulati, tutti finalizzati ad accertare quale fosse l'impatto di ciascuno dei profili acclarati sull'utile risultante dall'offerta dell'odierna appellante e, in definitiva, se questa fosse *“nel complesso congrua, sostenibile e realizzabile”*.

7.5. La verifica non ha dunque rinnovato *tout court* la verifica di congruità già espletata dalla Stazione appaltante, né ha espresso propri personali opinioni ed interpretazioni, come sostiene parte appellante, ma ha consentito, sulla base di dati oggettivi e dei calcoli effettuati, il pieno e diretto accertamento dei fatti presi in esame dall'Amministrazione e della validità delle conclusioni da questa raggiunte in ordine all'anomalia dell'offerta di **Cosmopol**, nell'ambito delle finalità che sono proprie di tale strumento probatorio (si veda al riguardo Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330).

7.6. Gli elementi già valutati dalla Stazione appaltante sono stati così considerati anche dal verificatore, onde appurare se **Cosmopol**, nei suoi giustificativi, avesse debitamente tenuto conto di tutti *“i fattori ponderali che sono stati utilizzati per la determinazione del costo medio orario”* delle guardie particolari giurate; l'accertamento sulle singole voci era però pur sempre preordinato ad accertare se il giudizio espresso dalla SUA sulla congruità dell'offerta fosse nel complesso attendibile e immune da profili di illogicità, macroscopica erroneità e irragionevolezza, nei limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia dell'offerta.

In definitiva, gli aspetti presi in considerazione dal verificatore sono tutti quelli che nel loro insieme qualificano come anomala l'offerta dell'odierna

appellante.

8.7. Ne segue che il primo giudice, nel condividere interamente gli esiti della disposta verifica, non ha sostituito il proprio giudizio a quello della Stazione appaltante ma, alla luce anche di quanto emerso dall'accertamento tecnico sulle voci controverse, ha concluso per la legittimità, logicità e ragionevolezza del giudizio di globale insostenibilità dell'offerta dell'odierna appellante, facendo così buon governo dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di verifica dell'anomalia, di seguito riportati.

8.8. Non è invero superfluo rammentare che, per pacifica giurisprudenza, il procedimento di verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la relativa valutazione di congruità ha natura globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (tra tante, III, 29 gennaio 2019, n.726; V, 23 gennaio 2018, n. 430; 30 ottobre 2017, n. 4978) e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (*ex multis*, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018 n. 2953; 24 agosto 2018 n. 5047; III, 18 settembre 2018 n. 5444; V, 23 gennaio 2018, n. 230).

Sempre in tema, è acquisito il principio secondo cui il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell'istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (*ex multis*, Cons. Stato, V, 22 dicembre 2014, n. 6231; 18 febbraio 2013, n. 974; 19 novembre 2012, n. 5846; 23 luglio 2012, n. 4206; 11 maggio 2012, n. 2732).

La verifica di congruità mira infatti *“a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere”* (C. Stato, V, n. 230 del 2018, cit.).

9. Con un quarto articolato motivo l’appellante contesta le risultanze della verifica sostenendone l’inattendibilità in relazione a plurimi profili, relativi a ciascuno dei quesiti formulati, ed assume che il verificatore avrebbe esposto approfondimenti non richiesti e ampliato il contenuto dei quesiti. La sentenza appellata sarebbe dunque erronea perché, oltre ad aver omesso l’esame dei profili di inattendibilità della verifica, non avrebbe rilevato che l’Amministrazione nel corso della verifica di anomalia non ha mai richiesto alcuna spiegazione o chiarimento sulle voci poste poi a base del provvedimento di esclusione.

Con il motivo in questione, l’appellante lamenta, in particolare, che il verificatore avrebbe ritenuto inderogabili i valori del costo del lavoro riportati nelle tabelle ministeriali, che avrebbe fatto riferimento a valori non più attuali e vigenti alla luce delle sopravvenienze normative e che non avrebbe nemmeno considerato i contenuti della perizia giurata allegata al ricorso di prime cure che, in tesi, giustificerebbero gli scostamenti esistenti tra i valori tabellari e i costi dichiarati dalla stessa **Cosmopol**.

L’appellante sostiene poi che le modifiche apportate alla propria offerta in ordine *“al costo del lavoro, al numero di ore lavorate, alle qualifiche di inquadramento e all’anzianità di servizio”* nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia sarebbero *“estremamente contenute”* e tali da non snaturare l’offerta iniziale.

In ogni caso, la stessa verifica avrebbe concluso per la complessiva congruità dell’offerta, che per l’appellante sarebbe *“comunque in grado di generare un margine attivo di utile”*.

9.1. Le censure così sintetizzate sono infondate.

9.2. Per costante giurisprudenza, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma rappresentano pur sempre un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo, pur non legittimando *ex se* un giudizio di anomalia, può essere accettato sempre che risulti puntualmente e rigorosamente giustificato (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2018, n. 2867; Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2017, n. 5939; Cons. St., sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813).

Il limite all'ammissibilità di siffatti scostamenti (nel rispetto dei minimi retributivi stabiliti in sede di contrattazione collettiva) riveste, dunque, carattere "*giustificativo*": le discordanze dalle predette tabelle debbono essere perciò giustificate sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa ed accompagnate da significativi ed univoci dati probatori, al di là di generiche affermazioni dell'impresa; se, infatti, l'aggiudicataria è in linea generale gravata dell'onere di giustificare i costi proposti (essendo a tal fine ammessa a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell'offerta ed anche su voci non direttamente indicate dalla stazione appaltante come incongrue, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen, 29 novembre 2012, n. 36), a maggior ragione tale prova puntuale e rigorosa è richiesta quando il costo del lavoro non è coincidente con quello medio tabellare (Cons. Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554). Anche l'eventuale riferimento a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, che evidenzino una particolare organizzazione imprenditoriale a giustificazione di tali scostamenti, vanno documentate e comprovate dall'offerente e la relativa valutazione tecnico-discrezionale al riguardo è rimessa alla Stazione appaltante.

9.3. A tali principi, come correttamente ritenuto dall'appellata sentenza, ben si è attenuta la disposta verifica la quale, senza ritenere inderogabili i valori riportati nelle tabelle ministeriali, ha dato atto dell'assenza di riscontri

documentali a supporto degli scostamenti evidenziati, già contestata dall'Amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima aveva infatti riscontrato l'anomalia dell'offerta perché le relative giustificazioni *“non sono state puntualmente e rigorosamente motivate”* (cfr. verbale del 18 ottobre 2018), ritenendo che **Cosmopol** non avesse in definitiva dimostrato come la propria capacità organizzativa potesse consentire un siffatto discostamento dalle tabelle ministeriali e traendo così dall' *“imprecisione, ambiguità e assenza di puntuale documentazione a corredo delle giustificazioni di anomalia”* un'ulteriore conferma di inattendibilità dell'offerta.

Nemmeno la sentenza appellata ha avallato un pedissequo riferimento ai valori tabellari da parte del verificatore, avendo invece affermato che sono *“ammissibili”* eventuali riduzioni rispetto ai valori del costo medio orario individuato in base alle tabelle ministeriali sebbene vadano *“ampiamente e dettagliatamente giustificate”*, salvo poi ritenere che, nel caso di specie, sono risultate *“carenti proprio le appropriate giustificazioni”* da parte dell'impresa.

Quest'ultima si è infatti limitata ad asserire che il diverso importo dichiarato *“è stato riscontrato nella contabilità aziendale”* o che si tratta di valori individuati *“sulla scorta di dati statistici aziendali che evidenziano comunque una consistenza inferiore”*, senza tuttavia supportare tali asserzioni con documentazione idonea ed oggettivamente verificabile.

9.4. **Cosmopol** non ha, dunque, fornito alcun valido supporto probatorio in ordine a siffatti scostamenti (*in primis* quello sul proprio tasso *“interno”* di assenteismo) rispetto ai valori tabellari, limitandosi al generico richiamo alla contabilità e alle statistiche aziendali.

9.5. Non è superfluo al riguardo evidenziare che il numero delle ore annue mediamente non lavorate è composto, da un lato, da una quota non suscettibile di oscillazione, in quanto ancorata a dati oggettivi invariabili perché determinati dalla contrattazione collettiva (in relazione a ferie, festività, riduzione orario contrattuale) e, dall'altro, da una quota che - pur variando da un'azienda all'altra (in relazione a permessi e assemblee sindacali, diritto allo

studio, malattia, infortuni, maternità, formazione) - viene uniformemente predeterminata dalle tabelle ministeriali sulla base di medie statistiche nazionali.

9.6. Eventuali scostamenti nella stima delle ore medie di assenza dai dati di cui alle tabelle ministeriali possono essere sì correlate a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenziando una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità di costi inferiori, ma l'impresa deve comunque rigorosamente dimostrare l'attendibilità delle diverse previsioni svolte, sulla base della sua effettiva pregressa esperienza aziendale nel settore, tenuto conto che, poiché il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell'impresa, esso necessita di una stima prudenziale, che non può essere rimessa a mere dichiarazioni provenienti dalla società interessata (Cons. Stato, Sez. III, 31 dicembre 2020, n. 8544; Cons. Stato, Sez. V, 2020, n. 7544, cit.; Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 741; Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2018, n. 5444; Cons. Stato, V, 20 febbraio 2017, n. 756; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813).

9.7. Ebbene, il riferimento operato da **Cosmopol**, nei suoi giustificativi del 27 marzo 2018, alle sole "statistiche aziendali" per giustificare il minor tasso di assenteismo rispetto a quello registrato per lo stesso settore a livello nazionale, in assenza di ulteriori elementi probatori al riguardo (se non la dichiarazione del proprio consulente del lavoro e l'esibizione del Libro Unico del Lavoro) non vale allo scopo.

Lo scostamento dai valori tabellari, specie se consistente come nella fattispecie, richiede, infatti, una giustificazione puntuale e rigorosa che però non è stata fornita dall'odierna appellante e che non può, ragionevolmente fondarsi, a fronte della sua entità e rilevanza, sulle sole statistiche aziendali, le cui risultanze condurrebbero ad un inammissibile e sostanziale svuotamento della disciplina delle assenze per malattia, infortuni e maternità (cfr. anche in termini analoghi Cons. Stato, Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 90).

In conclusione, è mancata, tanto durante la verifica di congruità condotta dalla Stazione appaltante, quanto durante la verifica espletata nel giudizio di primo grado, una puntuale e rigorosa dimostrazione documentale dei numerosi “scostamenti” tra i costi del lavoro e i dati tabellari sui quali è integralmente basata l’offerta di **Cosmopol**; il che rende inattendibili i dati e i valori ivi esposti con riferimento al numero di ore mediamente lavorate (che di per sé basterebbe a compromettere la complessiva sostenibilità dell’offerta dell’appellante) e alle riduzioni, rispetto alla ricognizione di cui alle tabelle ministeriali, dei costi per il rinnovo del porto d’armi, della divisa, della polizza infortuni, tutti pacificamente rientranti nel novero dei *“fattori ponderali utilizzati per la determinazione del costo medio orario”*. Analoghe considerazioni possono estendersi all’ingiustificata riduzione da parte di **Cosmopol** della voce tabellare data dai *“costi derivanti da disposizioni di legge”* (rappresentativa dei costi del personale impiegato nella centrale operativa), per la quale l’appellante ha riportato, rispetto ai dati ministeriali, senza giustificazioni di sorta o documentazione a supporto, un valore pari a poco più della metà, benché le ragioni indicate dal verificatore ne rendessero implausibile un’ulteriore e così significativa riduzione.

Inoltre, rileva sia la variazione al ribasso operata sugli oneri della sicurezza, per avere **Cosmopol** indicato un valore relativo agli oneri di sicurezza che non copre la quantificazione effettuata nelle tabelle ministeriali, sia la mancata considerazione nella determinazione del costo del lavoro operata da **Cosmopol**, come acclarato dalla disposta verifica, degli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva di settore (ai sensi dell’articolo 111 del CCNL) e degli incrementi retributivi per il cambio di livello del personale da impiegare nel corso della commessa.

9.8. Le conclusioni della perizia di parte appellante (come pure il rapporto redatto dalla società di revisione, che è peraltro produzione inammissibile in quanto depositata per la prima volta solo nel presente grado di appello, senza che qui ricorrano le condizioni che possano consentirne l’utilizzo) non

sovvertono gli esiti della verifica di congruità e del relativo giudizio di inattendibilità dei giustificativi cui è ragionevolmente approdata la Stazione appaltante, senza incorrere in profili di illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o macroscopica erroneità che consentono il sindacato in sede giurisdizionale delle valutazioni tecnico-discrezionali sull'anomalia dell'offerta. Inoltre, il riferimento da parte appellante alle perizie in atti, siccome generico e svincolato da qualsiasi allegazione ed indicazione negli scritti difensivi, va considerato *tamquam non esset*, avendo in ogni caso le parti l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che producono (Cons. Stato, sez. V, 2020, 2725; V, 2020, n. 1670).

9.9. Infine, nemmeno può essere condiviso l'ulteriore assunto dell'appellante secondo cui il verificatore avrebbe omesso di farsi carico delle sopravvenienze normative idonee a ridurre in modo consistente il costo del lavoro. Al riguardo, si osserva che il verificatore ha puntualmente rilevato che l'aliquota INAIL è stata modificata con D.M. del 23 marzo 2019 e, quindi, in data successiva tanto alla scadenza del bando di gara, quanto alla conclusione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, ciò costituendo la ragione dell'impossibilità di applicare le invocate sopravvenienze normative: ed infatti, la verifica di congruità dell'offerta è finalizzata ad appurarne l'affidabilità in relazione a quanto derivante ragionevolmente dalle previsioni della *lex specialis* complessivamente considerate, e non sulla base di variabili non prevedibili al momento dell'offerta.

10. Con il quinto motivo, l'appellante contesta il difetto di motivazione e di istruttoria della verifica di anomalia, nonché l'illogicità e irragionevolezza manifeste del giudizio di incongruità cui il RUP è pervenuto e che hanno determinato l'esclusione impugnata.

L'appellante ha lamentato che le ragioni di anomalia sottese al provvedimento di esclusione non sono state oggetto di specifica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione appaltante nel corso del procedimento di verifica, il che evidenzerebbe, anche sotto tale profilo, la violazione del contraddittorio.

L'appellante assume, inoltre, di non aver mai operato alcuna inammissibile modifica dell'offerta, richiamando al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo: invariati i dati economici indicati nell'offerta presentata, **Cosmopol** si sarebbe limitata a modificare le giustificazioni in risposta alle richieste della Stazione appaltante, come pacificamente consentito, senza modificare la composizione o la struttura dell'offerta, né alterarne l'equilibrio economico. Peraltro, l'appellante asserisce che le variazioni apportate ai propri giustificativi si erano rese necessarie in seguito ad eventi sopravvenuti.

L'appellante lamenta inoltre che la sentenza non si sarebbe avveduta di come la stessa verifica, pur in esito ad un'inammissibile ed erronea rinnovazione della verifica di congruità dell'offerta, avrebbe concluso per la sua complessiva sostenibilità. La sentenza sarebbe anche erronea per aver omesso di esaminare le specifiche censure formulate avverso gli atti impugnati in primo grado e per non aver ravvisato l'illegittimità dell'esclusione di **Cosmopol**, a fronte dell'analitica modalità di analisi delle singoli voci di costo perseguita dal RUP che, anziché valutare in modo complessivo e globale l'attendibilità dell'offerta, avrebbe parcellizzato le singole voci, evidenziando scostamenti irrilevanti nella generale economia del servizio.

10.1. Anche tali censure non possono essere accolte.

10.2. Le argomentazioni dell'appellante, incentrate sulla congruità di specifiche e parcellizzate voci dell'offerta o sulla generale ammissibilità della modifica dei giustificativi in corso di gara (con il solo limite della complessiva attendibilità dell'offerta presentata) non scalfiscono il corretto ragionamento dell'impugnata sentenza: a questo è infatti sotteso il fondamentale principio per cui il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica e *“può essere fondato anche sull'inattendibilità di singole voci di costo dell'offerta che, tuttavia, per la loro importanza ed incidenza, rendano l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell'Amministrazione, in quanto insidiata da indici*

strutturali di carente affidabilità” (Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1813; Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5703; Cons. Stato, Sez. V, 28 ottobre 2010, n. 7631).

10.3. Il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala non è volto, infatti, a consentire aggiustamenti dell'offerta *in itinere* ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (*ex multis*: Cons. Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4146; Cons. Stato, Sez. V, 23 giugno 2016 n. 2811; Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636), non essendo possibile in sede di giustificazioni rimodulare apoditticamente le voci di costo, senza alcuna motivazione, al solo scopo di *"far quadrare i conti"*, ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo (Cons. Stato, Sez. V, 12 marzo 2018, n. 1541; Cons. Stato, 30 agosto 2018, n. 5088).

10.4. Alla luce dei richiamati principi, se è vero che deve distinguersi tra il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all'offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica di anomalia), il Collegio rileva come nella fattispecie **Cosmopol** ha rideterminato i propri costi (con specifico riferimento all'equilibrio tra i fattori che contribuiscono a comporre il costo del lavoro), e ha mutato, nei giustificativi di volta in volta presentati, il numero delle risorse impiegate, l'importo del costo medio orario, i profili di inquadramento, i costi derivanti dalle disposizioni di legge, gli oneri di sicurezza aziendale e così (di riflesso) la definizione dello stesso margine d'utile, modificando così struttura e composizione dell'offerta, al solo fine di pervenire ad un costo orario che consentisse di giustificare il prezzo, anormalmente basso, offerto in sede di gara.

10.5. Alla luce delle esposte considerazioni, non vi è dunque alcuna anomalia nel fatto che le motivazioni dell'esclusione non coincidano con l'oggetto della

richiesta di giustificazioni, in quanto, come sopra evidenziato, ciò è dovuto al fatto che la società, invece di controdedurre ai rilievi del RUP, ha provveduto a rimodulare il costo del lavoro e le altre voci di costo e a modificare così ripetutamente la propria offerta economica, senza premurarsi di fornire giustificazioni attendibili. Il sub procedimento di verifica dell'anomalia non ha però quale obiettivo la riparametrazione dell'offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell'offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della *par condicio* tra i concorrenti (cfr. Cons. Stato, 14 aprile 2020, n. 2383; Cons. Stato, V, 16 gennaio 2020, n. 389; V, 31 agosto 2017, n. 4146).

10.6. A fronte delle ingiustificate rimodulazioni di numerose e consistenti voci di costo non rilevano poi gli eventi sopravvenuti indicati dall'appellante, quali in particolare un nuovo contesto organizzativo del personale che avrebbe determinato l'impossibilità di far ricorso al lavoro straordinario, trattandosi di circostanze neppure rappresentate alla Stazione appaltante nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia e comunque inidonee, avuto riguardo al momento in cui sono intervenute, a spiegare le ulteriori modifiche apportate all'offerta anche nei successivi giustificativi del settembre 2018. In ogni caso, come pure già chiarito, la verifica di congruità dell'offerta è finalizzata ad appurarne l'affidabilità in relazione a quanto derivante ragionevolmente dalle previsioni della *lex specialis* complessivamente considerate, e non sulla base di variabili non prevedibili al momento dell'offerta.

10.7. In conclusione, la sentenza di primo grado correttamente ha ritenuto che il verificatore non si è soffermato su aspetti differenti dell'offerta rispetto a quelli vagliati dalla Stazione appaltante e che si sia attenuto ai dati esposti nell'offerta e nella verifica di anomalia; su queste premesse, bene la sentenza ha ritenuto irrilevanti le integrazioni alle valutazioni di anomalia raggiunte dalla Stazione appaltante con ulteriori elementi, poiché ciò che rileva è il riscontro dell'attendibilità del giudizio di incongruità dell'offerta di

Cosmopol formulato dall'Amministrazione aggiudicatrice, che è oggetto delle contestazioni dell'originaria ricorrente.

10.8. Del resto, l'esito della verifica è certo autonomamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche discostarsi dalle conclusioni del verificatore, a condizione tuttavia che ne espliciti adeguatamente le ragioni: a tal fine è infatti necessaria la motivazione del dissenso con attenta valutazione di tutti gli elementi esposti nella relazione del verificatore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330; Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2013 n. 5454). Nel caso in esame, per quanto detto, non sussistevano, tuttavia, ragioni per disattendere gli esiti della disposta verifica.

10.9. Alla luce delle risultanze di causa, ritiene il Collegio che il giudizio di anomalia espresso dalla Stazione appaltante non è inficiato da profili di illogicità, irragionevolezza e macroscopica erroneità che ne consentano il sindacato giurisdizionale: nel caso di specie, la valutazione di congruità dell'offerta è stata invero effettuata con particolare accuratezza, come emerge dalla ricostruzione in fatto del subprocedimento di verifica dell'anomalia nelle sue fasi e articolazioni, e anche la motivazione di non congruità è stata particolarmente attenta e analitica, ad ulteriore garanzia della serietà ed affidabilità della valutazione dell'anomalia esplicita dalla Stazione appaltante.

11. All'infondatezza dei motivi di gravame consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con assorbimento di ogni altra censura.

12. La particolarità e complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021, tenuta da remoto secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Angela Rotondano

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO